

# IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

#### Premesso che:

- con Ricorso per D.I. notificato all'Ente in data 13/01/2016, prot. n. 2551, l'Avv. Domenico Barra ricorreva al Giudice di Pace di Marano di Napoli, nell'interesse dell'Arch. <u>Guarino Antonio</u>, affinché provvedesse ad ingiungere al Comune di Giugliano in Campania di corrispondere l'importo di € 3.108,00 in favore del suddetto Architetto, a saldo dell'attività professionale da questi prestata nell'ambito della catalogazione del patrimonio immobiliare di interesse storico, artistico ed ambientale del Comune, ai sensi della L.R. n. 26/2002, giusta Convenzione stipulata in data 09/05/2005, oltre alle spese di lite con attribuzione all'Avv. Barra;
- con il sopra citato D.I. n. 1528/2015, R.G. n. 237/2015, il Giudice di Pace di Marano ha ingiunto il Comune di Giugliano in Campania a pagare al ricorrente la somma di € 3.108,00 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi, nonché a titolo di spese di lite, € 85,00 per spese vive, € 370,00 per diritti ed onorari, oltre cpa ed iva;
- con Decreto Sindacale n. 31 del 12/02/2016 il Comune di Giugliano in Campania conferiva mandato ad litem all'Avv. Giuseppina Cirullo, con studio in Via U. Nobile 7, 81039 Villa Literno (CE), al fine di proporre opposizione al summenzionato D.I.;

**Vista** la Sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli n. 4723/2018, pubblicata in data 15/06/2018 e notificata presso l'Ente con formula esecutiva in data 02/03/2020, prot. n. 22714, relativa al giudizio R.G. n. 1614/2017 proposto dal Comune di Giugliano in Campania c/ Guarino Antonio, avente ad oggetto "Opposizione a decreto ingiuntivo", con la quale il Giudice di Pace di Marano di Napoli ha rigettato l'opposizione, ha confermato il D.I. n. 1528/2015 ed ha condannato l'Ente al pagamento delle spese di lite con attribuzione all'Avv. Domenico Barra, per un importo di € 907,11 (di cui € 90,00 per spese, € 560,00 per diritti ed onorari, € 84,00 per spese gen. al 15 %, € 25,76 per cpa ed € 147,35 per iva);

## Richiamati

- l'art. 194 comma 1, lettera a) del D. lgs n. 267/2000, che disciplina il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive,
- l'art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996, come modificato dall'art. 147 della l. n. 388/2000, ai sensi del quale gli enti pubblici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "Un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione; **Considerato che:**
- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27

1

dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Visto il parere n. 22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti della Campania con il quale viene ribadito che, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D. lgs n. 267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei suddetti debiti, non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Preso atto del parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...]
La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantenare

risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

[...]

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Vista la scheda riepilogativa delle competenze da corrispondere ai soggetti creditori, depositata agli atti del servizio contenzioso, per un importo di € 4.768,28 (di cui, come da D.I., in favore della parte, € 3.108,00 per sorta capitale, € 128,30 per interessi legali, € 85,00 per spese esenti, € 370,00 per diritti ed onorari, € 55,50 per spese gen. al 15 %, € 17,02 per cpa ed € 97,35 per iva; come da Sent. n. 4723/2018, in favore dell'Avv. Domenico Barra, € 90,00 per spese esenti, € 560,00 per diritti ed onorari, € 84,00 per spese gen. al 15 %, € 25,76 per cpa ed € 147,35 per iva); Vista la delibera commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 47 del 2 ottobre 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;

#### Rilevato che:

- la fattispecie integra gli estremi di cui all'art.194 del D.Lgs. n.267/00 ed in particolare quella prevista al co. 1 lettera a) che prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
- è necessario procedere al riconoscimento della legittimità del citato debito fuori bilancio al fine di evitare l'avvio della procedura esecutiva, con ulteriore aggravio delle spese;
- il finanziamento della complessiva somma di € 4.768,28 (di cui, come da D.I., in favore della parte, € 3.108,00 per sorta capitale, € 128,30 per interessi legali, € 85,00 per spese esenti, € 370,00 per diritti ed onorari, € 55,50 per spese gen. al 15 %, € 17,02 per cpa ed € 97,35 per iva; come da Sent. n. 4723/2018, in favore dell'Avv. Domenico Barra, € 90,00 per spese esenti, € 560,00 per diritti ed onorari, € 84,00 per spese gen. al 15 %, € 25,76 per cpa ed € 147,35 per iva) è assicurato con le disponibilità esistenti sul capitolo 11008011;

### Dato atto che:

- l'art.239, comma 1, lett. b) n. 6, del D.Lgs. n.267/2000 dispone che l'Organo di revisione rilasci apposito parere sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- l'articolo 23, comma 5, della Legge nr. 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti;

# VISTI:

Il vigente Statuto comunale;
Il vigente Regolamento di contabilità
II D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267;
La Legge nr.289/2002;

#### PROPONE

- Riconoscere, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del D.Lgs 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli n. 4723/2018, pubblicata in data 15/06/2018 e notificata presso l'Ente con formula esecutiva in data 02/03/2020,


prot. n. 22714, relativa al giudizio di opposizione a D.I. - R.G. n. 1614/2017 proposto da <u>Comune di Giugliano in Campania c/ Guarino Antonio</u> di cui alla premessa, per un importo complessivo di € 4.768,28 così distinto:

- 3.861,17 in favore della parte, come da D.I. (di cui € 3.108,00 per sorta capitale, € 128,30 per interessi legali; in relazione alle spese di lite, € 85,00 per spese esenti, € 370,00 per diritti ed onorari, € 55,50 per spese gen. al 15 %, € 17,02 per cpa ed € 97,35 per iva;
- € 907,11 in favore dell'Avv. Domenico Barra, come da Sent. n. 4723/2018 (di cui € 90,00 per spese esenti, € 560,00 per diritti ed onorari, € 84,00 per spese gen. al 15 %, € 25,76 per cpa ed € 147,35 per iva);
- Dare atto che la complessiva somma di € 4.768,28 (di cui, come da D.I., in favore della parte, € 3.108,00 per sorta capitale, € 128,30 per interessi legali, € 85,00 per spese esenti, € 370,00 per diritti ed onorari, € 55,50 per spese gen. al 15 %, € 17,02 per cpa ed € 97,35 per iva; come da Sent. n. 4723/2018, in favore dell'Avv. Domenico Barra, € 90,00 per spese esenti, € 560,00 per diritti ed onorari, € 84,00 per spese gen. al 15 %, € 25,76 per cpa ed € 147,35 per iva) trova copertura con le disponibilità esistenti sul capitolo 11008011;
- Rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000;
- Trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23 L.27.12.2002, n.289.

Il Responsabile del Servizio Contenzioso Dott. Giuseppe Giannone



Il Dirigente ad interim del Settore AA.II. Dott.ssa Rosa Riccardo



Il Dirigente del Settore Affari Istituzionali esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità **tecnica** del presente atto.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Dott. Rosa Riccardo



Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità **contabile** del presente atto.

IL DIRIGENTE Dott. Salvatore Petirro

Firmato digitalmente da: Petirro Salvatore Ruolo: DIRIGENTE Organizzazione: COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANI Data: 06/10/2020 22:25:47

